Unione Europea

P.O.R. CAMPANIA 2007-2013 FESR Fondo Europeo Sviluppo Regionale

REGIONE CAMPANIA

La tua Campania cresce in Europa

Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico

Avviso di chiarimenti n ° 6

Gara 8/L/2014 CIRIO.1407L – Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché per l'esecuzione dei lavori per la costruzione dei nuovi insediamenti universitari nell'area ex Cirio in san Giovanni a Teduccio - Napoli. Moduli A3-D e A6-A7. CIG. 59149914FC

Sono pervenuti a questa Amministrazione i quesiti relativi agli atti tecnici di gara, che di seguito si riportano, con la relativa risposta:

Quesito n. 9)
"In riferimento al calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'elaborato "indicazioni del Responsabile del Procedimento" è indicato che sarà effettuato ai sensi dell'allegato G del D.P.R. 207/2010, ma non riusciamo ad evincere quale metodo indicato dal punto 1 al punto 5 del presente allegato G lett. A, sarà adottato per il calcolo del coefficiente per la valutazione di matura qualitativa. Potreste indicare espressamente quale metodo (di cui sopra) la spett.le Stazione Appaltante intende adottare?
Nel ringraziarLa per l'attenzione prestata e in attesa di un Vs. cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti."

Risposta al Quesito n. 9)
Si precisa che il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato, per i punti B1, B2 e B3 del paragrafo "Criteri di aggiudicazione" delle Indicazioni del Responsabile del Procedimento, con il metodo del confronto a coppie di cui all'allegato G del D.P.R. 207/2010, lettera a), punto 2 : "trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida sotto riportate".
Pertanto, il Documento di gara denominato "Indicazioni del Responsabile del Procedimento", deve intendersi integrato con tale precisazione.

Quesito n. 10)
Nell'elenco degli elaborati facenti parte del Progetto Definitivo posto a base di gara è indicata la presenza del Computo Metrico Estimativo, il cui file non è presente all'interno delle cartelle pubblicate sul sito dell'Ente.
Orbene l'art. 119 del Regolamento vigente al comma 5 prevede che nel "caso di appalto di progettazione ed esecuzione, nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusiva mante a corpo ovvero a corpo e a misura [...] il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista delle lavorazioni attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili". Prevede altresì che "in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto".

E' di assoluta evidenza che la mancanza del Computo Metrico Estimativo, certamente non sostituibile dal WBE cui fa riferimento il Responsabile del Procedimento nell'Avviso di chiarimenti n. 2,

- *non consente alla Impresa concorrente di assolvere al compito che il Regolamento le attribuisce;*
- *né consente di ottemperare alle prescrizione contenute nel documento dal titolo "Indicazioni del Responsabile del Procedimento", che espressamente prevede che "il concorrente, previo esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale d'appalto, ha facoltà di integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive".*

In conseguenza di quanto precede si richiede che l'Amministrazione Appaltante:

- *metta a disposizione di tutti i concorrenti i Computi Metrici Estimativi,*
- *conceda una proroga del termine previsto per la consegna delle offerte, che consenta di computare il numero di giorni messo a disposizione dei concorrenti, già fissato nel bando, a partire dalla data nella quale sarà disponibile il documento sopra richiesto.*

Risposta al Quesito n. 10)

Si rappresenta che il riferimento, formulato nel quesito, relativamente all'art. 119 del D.P.R. 207/2010, nella parte in cui viene stabilito che il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista delle lavorazioni, **non** appare adeguato al caso in esame: infatti la lista delle lavorazioni, cui si fa riferimento, riporta il raggruppamento delle lavorazioni in voci omogenee comprensive del quantitativo totale dell'intero appalto mentre nel caso di specie sono state computate le singole WBE (voci elementari di singola lavorazione) in maniera separata per ciascuna specifica porzione di attività, quest'ultima compiutamente definita attraverso i grafici e le specifiche realizzative riportate nel Disciplinare tecnico.

Il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre la quantizzazione delle singole WBE, che reputa carenti o eccessive, precisando che la singola WBE può essere anche in aumento rispetto al valore a base di gara purché l'offerta complessiva sia comunque soggetta a ribasso.

In ultimo va ricordato che lo stesso richiamato articolo 119 del D.P.R. 207/2010 precisa che l'Appaltatore è tenuto a presentare una dichiarazione di "*…..presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile…*" ciò a riprova della circostanza che la formulazione dell'offerta, nel caso di appalto a corpo, va effettuata sulla base di considerazioni commerciali proprie dell'impresa e non riferibili agli atti computistici progettuali. Similare dichiarazione è riportata nel modulo offerta economica dove viene precisata l'invariabilità del ribasso finale rispetto sia ai prezzi unitari delle singole WBE, sia rispetto alle quantità riportate nei grafici progettuali così come qualitativamente definiti nel Disciplinare tecnico.

Alla luce di quanto sopra riportato, appare evidente che il computo metrico redatto con la tecnica delle WBE, unitamente ai grafici progettuali ed alle specifiche riportate nel Disciplinare tecnico, contengono le informazioni necessarie e sufficienti per permettere ai concorrenti la corretta valutazione dell'offerta e che questa, una volta formulata, non conserva alcun riferimento agli elaborati computistici progettuali.

Al fine di consentire una serena valutazione e formulazione dell'offerta tecnico - economica basata sullo studio del progetto definitivo posto a base di gara, si concede la proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi del termine di presentazione delle offerte. Il nuovo termine di presentazione risulta per il giorno 14/gennaio/2015 ore 12:00.

F.to Il Responsabile del Procedimento
Ing. Ferdinando Fisciano